STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 (Denominazione, ambiti della rappresentanza, sede e durata)

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e del Codice civile, l'associazione di promozione sociale denominata "Italia Che Lavora APS" (di seguito ICL).

2. Italia Che Lavora, in riferimento al mondo del lavoro, promuove, difende e diffonde i principi del valore della persona, del bene comune, della solidarietà e della sussidiarietà.

3. Italia Che Lavora ha sede legale nel Comune di Roma in via di Villa Pepoli, 4 - Roma e potrà istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio nazionale.

4. Italia Che Lavora ha durata illimitata.

Art. 2 (Principi, scopi e attività)

1. Italia Che Lavora è un'associazione apartitica e aconfessionale che fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia.

2. Italia Che Lavora ha per scopo:

a) il realizzarsi di una società fondata sui principi dell'equità, della solidarietà e della cooperazione dei cittadini e di un'economia finalizzata al bene comune ed al bene dei cittadini come stabilito e sancito dalla Costituzione del 1948, in particolare dagli articoli 2, 3, 4 e 53;
b) la tutela ed il sostegno di ogni forma di attività economica, in quanto luogo di produzione dei beni e dei servizi che contribuiscono al benessere dei cittadini, realizzata da:
 a. liberi professionisti;
 b. piccole, medie e grandi imprese, purché operino per queste finalità;
 c. enti del terzo settore;
c) la tutela dei cittadini in qualità di consumatori;
d) l'attuazione di una economia sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale, ovvero una economia solidale nella quale i conflitti di interessi tra venditore ed acquirente vengono risolti di comune accordo e guardando al bene comune delle due parti coinvolte;
e) lo sviluppo di servizi finanziari e di pagamento finalizzati a sostenere la produzione di beni e servizi e a permettere una loro equa distribuzione;
f) la promozione e la valorizzazione dell'operato delle associazioni di promozione sociale e di sostegno alle persone bisognose;
g) la cooperazione attiva con gli enti pubblici locali, in quanto rappresentanti dei cittadini del territorio e dei loro bisogni sociali ed economici;
h) lo sviluppo di attività culturali di formazione e di informazione riguardo ai valori espressi nel testo della Costituzione del 1948 e, in particolare, riguardo ai temi della solidarietà e della cooperazione.

3. In vista di tali scopi, Italia Che Lavora è impegnata in particolare nelle seguenti attività:

A. servizi di sostegno: consulenze, informazione, formazione personale e professionale;
B. servizi di assistenza fiscale e finanziaria;
C. servizi di gruppo d'acquisto;
D. servizi di gruppo di vendita;
E. servizi datoriali;
F. servizi di rappresentanza;
G. servizi di mutuo soccorso;

H. servizi di comodato d'uso gratuito;
I. raccolte fondi;
J. servizi per la salute, servizi di assistenza sociale e servizi di formazione scolastica ed universitaria;
K. servizi di recupero di beni pubblici inutilizzati e sostegno delle amministrazioni locali nell'effettuazione di investimenti per la realizzazione di opere utili alla comunità locale;
L. servizi ricreativi e culturali; compresi quelli a carattere educativo e pedagogico;
M. servizi di promozione sociale e attività di utilità sociale sia a favore degli associati che di terzi, insieme alle eventuali attività commerciali propedeutiche e/o collegate, secondarie e strumentali.

4. Le suddette attività potranno essere condotte direttamente da ICL o tramite la creazione di soggetti giuridici ad hoc (società, cooperative, associazioni, fondazioni, trust, comitati, ecc.), specificamente strutturati per le attività ed i servizi da attuare.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 (Requisiti di adesione)

1. Hanno titolo per aderire ad Italia Che Lavora:

a) Persone fisiche

b) Partite IVA (lavoratori autonomi e professionisti)

c) Persone giuridiche (rappresentanti legali o delegati di società commerciali, industriali o artigianali)

d) Enti del terzo settore

2. Le persone al di fuori delle categorie di cui al comma 1, hanno titolo per aderire ad Italia Che Lavora in via eccezionale, dietro specifica e motivata richiesta e previa apposita delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Consiglio dei Circoli.

3. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri e sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del regolamento interno.

4. L'esercizio dei diritti sociali attivi e passivi è condizionato al pagamento dei contributi associativi di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 27, comma 2 e comma 3 del presente Statuto.

Art. 4 (Modalità di ammissione)

1. Le domande di ammissione devono essere indirizzate all'associazione secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. L'ammissione dei nuovi soci avviene mediante apposita delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Consiglio dei Circoli. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Presidenza deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione di rigetto motivata all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione Deontologica in occasione della prima riunione utile.

3. L'adesione ad Italia Che Lavora ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda.

Art. 5 (Obblighi)

1. I soci di Italia Che Lavora sono tenuti all'accettazione e all'osservanza di quanto contenuto nel presente Statuto.

2. L’adesione ad Italia Che Lavora comporta altresì l’obbligo:

a) di attenersi e conformarsi ai regolamenti, alle deliberazioni, alle direttive e alle linee guida adottate e promosse dall’associazione;

b) di favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari;

c) di promuovere Italia Che Lavora, i suoi scopi e le sue attività nei diversi contesti professionali e sociali.

Art. 6 (Cessazione e sospensione del rapporto associativo)

1. La qualifica di socio può cessare:

a) in caso di decesso;

b) in caso di dimissioni volontarie;

c) in caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali si era stati ammessi;

d) in caso di non pagamento della quota sociale entro i limiti stabiliti dal regolamento interno;

e) in caso di condanna passata in giudicato, previa valutazione caso per caso della Commissione Deontologica;

f) per delibera di esclusione del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Consiglio dei Circoli, su proposta della Commissione Deontologica.

2. La qualifica di socio può essere sospesa temporaneamente per delibera di sospensione del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Consiglio dei Circoli, su proposta della Commissione Deontologica; nella delibera va indicata la durata della sospensione, che non può superare i limiti di cessazione della qualifica di socio stabiliti dal regolamento interno.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 (Organi dell'associazione)

1. Gli organi dell’associazione Italia Che Lavora sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Presidente;

c) Consiglio di Presidenza;

d) Consiglio dei Circoli;

e) Direttore Generale;

f) Commissione Deontologica;

g) Collegio dei Revisori dei Conti;

h) Comitato Scientifico.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

1. L’Assemblea è l’organo di governo supremo di Italia Che Lavora. È costituita da tutti i soci.

2. Ogni socio è titolare di un voto. Non è ammesso l'intervento per delega. Il diritto di voto può essere esercitato personalmente da ciascun associato, anche tramite i mezzi di telecomunicazione o videoconferenza previsti dal presente statuto (art. 10, comma 6).

Art. 9 (Competenze dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge con votazione a scrutinio segreto, come da regolamento interno, il Consiglio di Presidenza;

b) elegge con votazione a scrutinio segreto, come da regolamento interno, i membri del Consiglio dei Circoli di cui all'art. 15, comma 1, lettera a);

c) elegge con votazione a scrutinio segreto, come da regolamento interno, i membri della Commissione Deontologica di cui all'art. 23;

d) delibera sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;

e) delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo;

f) delibera su mozioni, interpellanze o interrogazioni e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

3. L'Assemblea straordinaria:

a) approva le modifiche statutarie;

b) si esprime in merito a incorporazioni, fusioni, scissioni dell'associazione con altre strutture analoghe nel rispetto delle vigenti normative;

c) delibera sullo scioglimento di Italia Che Lavora, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale nel rispetto delle vigenti normative;

d) delibera su ogni altro argomento purché inserito nell'ordine del giorno.

Art. 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria, convocazioni)

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando almeno un decimo dei soci ne facciano motivata richiesta scritta. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio dei Circoli ne faccia motivata richiesta scritta. Le richieste devono contenere gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea straordinaria quando almeno un decimo dei soci ne facciano motivata richiesta scritta. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea straordinaria quando il Consiglio dei Circoli ne faccia motivata richiesta scritta. Le richieste devono contenere gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

3. In caso di inerzia del Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria il Presidente della Commissione Deontologica.

4. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione nonché tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere inviata fino a 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche integralmente, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del

diritto di voto. Ai fini della validità della stessa non è necessario che Presidente e Segretario dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo.

Art. 11 (Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e relative deliberazioni)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

a) in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci;

b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso di almeno la metà più uno dei soci presenti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Italia Che Lavora e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, da un socio all'uopo nominato dall'Assemblea. L'Assemblea inoltre nomina il segretario dell'assemblea, che può anche essere un non associato.

4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal regolamento interno.

Art. 12 (Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito da 5 (cinque) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Presidenza resta in carica 4 (quattro) anni.

3. Coloro che compongono il Consiglio di Presidenza, dopo il primo mandato, sono rieleggibili per un massimo di altri 2 (due) mandati anche non consecutivi.

4. Il Consiglio di Presidenza nella prima riunione di insediamento, presieduta dal componente più anziano, nomina al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

5. Qualora un componente del Consiglio di Presidenza venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza, sfiducia da parte dell'Assemblea o qualunque altra causa, i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente scelto tra i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea entro 30 (trenta) giorni.

6. Qualora un componente dimissionario del Consiglio di Presidenza ricopra la carica di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere, la stessa viene riassegnata dal Consiglio di Presidenza alla prima riunione utile.

7. Nel caso in cui la carica da riassegnare sia quella di Presidente, la nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni. In assenza di tale ratifica si dovrà provvedere ad indire nuove elezioni.

Art. 13 (Attribuzioni del Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo di governo dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e del Consiglio dei Circoli e li trasforma in indirizzi strategici ed operativi.

2. Il Consiglio di Presidenza in particolare:

a) programma, promuove ed attua le attività di Italia Che Lavora in conformità alle decisioni dell'Assemblea e sentito il parere non vincolante del Consiglio dei Circoli;

b) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi;

c) approva la relazione annuale sull'attività svolta da Italia Che Lavora predisposta dal Presidente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Tesoriere, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti se presente, e li sottopone all'Assemblea;

d) delibera, su proposta del Tesoriere, criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi;

e) delibera i regolamenti interni, ivi compresi quello di esecuzione dello Statuto e le linee guida;

f) nomina coloro che rappresenteranno Italia Che Lavora in seno ad altre associazioni, federazioni, enti, organismi, coordinamenti, comitati, formali o informali, di cui Italia Che Lavora farà parte;

g) istituisce dei propri rappresentanti all'interno dei Circoli di Lavoro, permanenti e non, in seno al Consiglio dei Circoli;

h) nomina i Coordinatori del Comitato Scientifico e ratifica le nomine dei suoi componenti;

i) nomina il Direttore Generale;

j) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove e attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita di Italia Che Lavora.

3. Il Consiglio di Presidenza potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti e potrà altresì affidare incarichi a soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

Art. 14 (Riunioni del Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno 3 (tre) volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua inerzia, dal Presidente della Commissione Deontologica, per mezzo di posta elettronica spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio di Presidenza è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

3. Il Consiglio di Presidenza può svolgersi, anche integralmente, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità dello stesso non è necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nello stesso luogo.

4. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente, è validamente costituito:

a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;

b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

5. Ogni componente del Consiglio di Presidenza esprime 1 (uno) voto.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dalla normativa vigente.

8. È ammessa la delega a un altro componente e ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

9. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito del Presidente, con voto consultivo, i Coordinatori del Consiglio dei Circoli.

10. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito del Presidente, con voto consultivo, anche persone estranee al Consiglio stesso.

11. Il Direttore Generale, se nominato, è invitato permanente con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Art. 15 (Consiglio dei Circoli)

1. Il Consiglio dei Circoli è costituito da:

a) da minimo 5 (cinque) e fino ad un massimo di 10 (dieci) rappresentanti per i soci indicati all'art. 3, lettera a), nominati dall'Assemblea;

b) 2 rappresentanti per ogni socio che ricade tra quelli indicati all'art. 3, lettere b), c), e d); i rappresentanti sono scelti privilegiando sensibilità differenti nei prescelti;

c) i rappresentanti nominati non possono far parte del Consiglio di Presidenza e della Commissione Deontologica.

2. Il Consiglio dei Circoli resta in carica 4 (quattro) anni.

3. I membri del Consiglio dei Circoli indicati dal comma 1, lettera a), dopo il primo mandato, sono rieleggibili per un massimo di altri 2 (due) mandati anche non consecutivi.

4. Il Consiglio dei Circoli nella prima riunione di insediamento, presieduta dal componente più anziano, nomina al proprio interno un massimo di 2 (due) Coordinatori e si avvale del Segretario.

5. Qualora un componente del Consiglio dei Circoli venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, se è tra quelli indicati dal comma 1, lettera a), allora i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente scelto tra i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea entro 30 (trenta) giorni.

6. Qualora un componente dimissionario del Consiglio dei Circoli ricopra la carica di Coordinatore, la stessa viene riassegnata dal Consiglio dei Circoli alla prima riunione utile.

Art. 16 (Attribuzioni del Consiglio dei Circoli)

1. Il Consiglio dei Circoli è l'organo consultivo del Consiglio di Presidenza per l'indirizzo dell'associazione, ascolta le istanze espresse dagli associati e le trasforma in proposte e pareri non vincolanti. Al Consiglio di Presidenza rimane comunque la facoltà di discostarsi da tali proposte con motivata deliberazione.

2. Il Consiglio dei Circoli in particolare può:

a) promuovere le attività di Italia Che Lavora in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;

b) formulare proposte e pareri non vincolanti sulle strategie e sui programmi necessari allo sviluppo armonico dell'associazione nel medio e lungo termine, trasmettendoli al Consiglio di Presidenza;

c) esprimere pareri non vincolanti sulle richieste ricevute dal Consiglio di Presidenza;

d) richiedere, entro il limite di una volta all'anno, con motivata richiesta scritta al Consiglio di Presidenza la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, proponendo gli argomenti da discutere;

e) invitare, come componente aggiunto, chiunque ritenga necessario, previa ratifica del Consiglio di Presidenza; i nominati rimangono componenti del Consiglio fino a che questo non decide di farli decadere o fino a quando il Consiglio non scade; il componente aggiunto può esprimere solo un voto consultivo.

3. Il Consiglio dei Circoli si avvale dei Circoli di Lavoro (CdL) per elaborare le proposte ed i pareri.

4. Il Consiglio dei Circoli istituisce ciascun CdL e nomina i suoi componenti, previa ratifica del Consiglio di Presidenza. I componenti possono provenire dal Consiglio dei Circoli stesso, dall'Assemblea stessa o essere

esperti esterni. Il Consiglio dei Circoli adotta strumenti di comunicazione e di governo, come la Sociocrazia, che favoriscono l'auto-organizzazione dal basso, la partecipazione e il valore del contributo di tutti.

5. Ogni CdL nomina al suo interno un rappresentante per il Consiglio dei Circoli, con compiti di interfaccia e raccordo. Il rappresentante del CdL entra a far parte del Consiglio dei Circoli in modo automatico. Se non è un membro del Consiglio dei Circoli può esprimere solo un voto consultivo.

6. I CdL ed i loro rappresentanti decadono al decadere del Consiglio dei Circoli.

Art. 17 (Riunioni del Consiglio dei Circoli)

1. Il Consiglio dei Circoli si riunisce secondo necessità.

2. La convocazione è effettuata da uno dei Coordinatori o, in caso di loro inerzia, dal componente più anziano, per mezzo di posta elettronica spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio dei Circoli è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

3. Il Consiglio dei Circoli può svolgersi, anche integralmente, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità dello stesso non è necessario che i Coordinatori e il Segretario si trovino nello stesso luogo.

4. Il Consiglio dei Circoli, presieduto da uno dei Coordinatori, è validamente costituito:

a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;

b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

5. Ogni componente del Consiglio dei Circoli esprime 1 (uno) voto.

6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere del Consiglio di Presidenza sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio dei Circoli con voto consultivo.

7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Circoli, su invito dei Coordinatori e previa ratifica del Consiglio di Presidenza, con voto consultivo, anche persone estranee al Consiglio stesso.

8. Il Direttore Generale, se nominato, è invitato permanente alle riunioni del Consiglio dei Circoli con voto consultivo.

Art. 18 (Presidente)

1. Il Presidente

a) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;

b) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

c) ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;

d) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;

e) provvede al coordinamento delle attività dell'associazione;

f) sovrintende all'amministrazione ordinaria dell'associazione;

g) predispone la relazione annuale sull'attività svolta;

h) può conferire deleghe per il compimento di atti singoli nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

i) previa deliberazione del Consiglio di Presidenza può rilasciare procura a terzi per il compimento di atti continuativi nell'ambito dell'ordinaria amministrazione nell'interesse dell'associazione.

Art. 19 (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'associazione e opera con sua delega nell'ambito delle responsabilità a lui affidate.

Art. 20 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere predispone, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti se presente, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Presidenza. Verifica e controlla l'attuazione delle delibere in materia di spesa.

Art. 21 (Segretario)

1. Il Segretario predispone i verbali del Consiglio di Presidenza e del Consiglio dei Circoli e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'ordinaria amministrazione dell'associazione.

2. Il Segretario, per lo svolgimento dei propri compiti, ha facoltà di cooptare fino a 4 (quattro) collaboratori di segreteria, scelti tra i soci.

Art. 22 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza ed è la figura alla quale può essere attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Presidenza, la complessiva gestione e organizzazione di Italia Che Lavora, dei suoi servizi, delle risorse economiche, strumentali e del personale.

2. In particolare:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività dell'associazione, è responsabile del funzionamento della struttura e sovraintende a tutti gli uffici e servizi provvedendo al loro buon andamento;

b) esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria dell'associazione;

c) è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza con voto consultivo;

d) può rappresentare, su incarico del Presidente, l'associazione nei rapporti esterni;

e) coadiuva il Presidente nell'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni e ai licenziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei confronti del personale stesso;

f) può essere delegato dal Consiglio di Presidenza ai pagamenti e a intrattenere i rapporti bancari.

3. Deve possedere i seguenti requisiti:

a) possesso di laurea magistrale;

b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle associazioni;

c) eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Art. 23 (Commissione Deontologica)

1. La Commissione Deontologica è composta da massimo 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i soci che abbiano maturato particolare esperienza nella vita associativa. Nella scelta dei candidati, l'Assemblea privilegia, ove disponibili e in regola con la quota sociale:

a) i soci fondatori;

b) gli ultimi due Presidenti emeriti;

c) altri soci con comprovata onorabilità.

I rappresentanti nominati non possono far parte del Consiglio di Presidenza e del Consiglio dei Circoli.

2. La Commissione Deontologica nomina tra i propri membri il Presidente e resta in carica 4 (quattro) anni.

3. Qualora un componente della Commissione Deontologica venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente con i medesimi criteri di cui al comma 1, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea entro 30 (trenta) giorni.

4. La Commissione Deontologica esercita le funzioni a essa attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

5. Sono deferite alla Commissione Deontologica tutte le controversie tra gli associati e l'Associazione, o tra gli associati medesimi, relative all'interpretazione o all'esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti, che non siano inderogabilmente devolute all'Autorità Giudiziaria.

6. Sono inoltre deferite alla Commissione Deontologica, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute risolvere bonariamente.

7. La Commissione Deontologica si pronuncia su tutti i casi sottoposti dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio dei Circoli, di iniziativa propria o su richiesta di una componente del sistema associativo o ancora su richiesta di un soggetto esterno all'associazione.

8. La Commissione Deontologica delibera a maggioranza dei suoi componenti.

9. Le decisioni della Commissione Deontologica sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie, nonché dei criteri di deontologia associativa; nei casi di controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione della Commissione stessa, decisioni ex aequo et bono.

10. La Commissione Deontologica relaziona all'Assemblea sulle questioni di propria competenza e i suoi componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito del Presidente, con voto consultivo.

Art. 24 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se è previsto dalla legge, è nominato dal Presidente del Consiglio di Presidenza.

3. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione.

4. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito del Presidente, con voto consultivo.

Art. 25 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, quando necessario, è nominato dal Presidente al fine di dirimere questioni tecniche specialistiche, scegliendo tra persone specificamente qualificate.

1. Il Comitato Scientifico, se istituito, è un organo consultivo del Consiglio di Presidenza e rappresenta l'interfaccia dell'associazione nei confronti del mondo scientifico e accademico. Il Comitato Scientifico può essere composto da più dipartimenti.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta l'anno.

3. Il Comitato Scientifico ha il compito:

a) di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri componenti ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione;

b) di rispondere a quesiti specifici che possono essere posti dal Consiglio di Presidenza;

c) di coadiuvare il Consiglio di Presidenza nella individuazione delle iniziative utili alla formazione dei soci;

d) di coadiuvare il Consiglio di Presidenza nella progettazione di iniziative divulgative.

4. Il Comitato Scientifico è presieduto da un massimo di 2 (due) Coordinatori nominati dal Consiglio di Presidenza. Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, e ogni qual volta si renda necessario, i Coordinatori provvedono a segnalare al Consiglio di Presidenza i nominativi dei componenti individuati quali membri del Comitato. Il Consiglio di Presidenza può non approvare i nominativi proposti senza alcuna motivazione.

5. Possono far parte del Comitato Scientifico tutte le socie e tutti i soci di Italia Che Lavora nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti nel campo delle scienze economiche, sociali e di base.

6. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere l'impegno di riservatezza.

7. I Coordinatori del Comitato Scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito del Presidente, con voto consultivo.

TITOLO IV

MEZZI FINANZIARI E DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 26 (Patrimonio, entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti da:

a) quote associative annue;

b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in favore di Italia Che Lavora, siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;

c) eventuali contributi pubblici: statali, regionali, comunali, europei;

d) contributi straordinari dei soci;

e) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di erogazione dei servizi agli associati;

f) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

g) beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;

h) contributi e finanziamenti provenienti da sponsorizzazioni nazionali e internazionali;

i) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 27 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni associato deve pagare una quota associativa annuale in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno sociale di riferimento in caso di rinnovo, in qualunque giorno dell'anno sociale di riferimento in caso di prima iscrizione. La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno solare in corso a prescindere da quando il socio si iscrive.

3. Il Consiglio di Presidenza stabilisce l'ammontare e le modalità di versamento della quota sociale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

4. Il Consiglio di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti e in genere per la gestione economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 28 (Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea insieme con la relazione del Consiglio di Presidenza.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere preventivamente sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, e devono essere comunicati alle socie e ai i soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

3. L'associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100.000,00 Euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Art. 29 (Disposizioni fiscali)

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa all'associazione Confederazione Sovranità Popolare (C.F. 93091780663) se, al momento dello scioglimento, risulterà iscritta al RUNTS, o, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Art. 30 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento di Italia Che Lavora deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 (Disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza, attraverso l'emanazione di apposito regolamento interno, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Art. 32 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice civile, il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.